

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 febbraio 2013

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 3.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI - DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione II I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2013, n. 3.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e sue successive modifiche e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano, i cui territori sono stati interessati dal sisma del 15 dicembre 2009, individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009).

Art. 2

(Programmazione degli interventi)

1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:

a) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che ha comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche previsti dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6;

b) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero parziale e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche.

3. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, ovvero l'affittuario o il comodatario.

Art. 3

(Interventi su immobili di privati)

1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15

dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari.

2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici, come definiti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente legge, ovvero, nel caso del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6, per unità minime di intervento individuate, nell'ambito del programma stesso, tenendo conto delle esigenze di unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico, ricomprendenti singoli edifici o complessi di edifici.

3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi:

a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definito nello stesso Allegato 2;

b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dal punto 8.4.3 delle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2.

4. L'intervento di miglioramento sismico deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.

5. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).

6. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto del Piano di riparto e delle priorità di cui all'articolo 2, può specificare i criteri previsti al presente articolo per il finanziamento degli interventi, nonché modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi. La Giunta regionale provvede altresì a definire le direttive tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati individuando gli interventi minimi obbligatori.

Art. 4

(Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a))

1. Il contributo spettante ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell'intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 825 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie complessiva dell'unità immobiliare.

2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall'articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).

3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

4. Ai fini del calcolo del contributo, la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.

5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui ai commi 1 e 2 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.

6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.

7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:

a) euro centoventiquattromila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;

b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11, che non può eccedere le seguenti somme:

a) euro centocinquantamila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;

b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8 e 11 e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie eccedente i 150 mq.

11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:

a) trenta per cento per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 42/2004;

b) dieci per cento per gli edifici classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo primo del d.lgs. 42/2004, o ubicati nelle zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);

c) venti per cento per edifici particolarmente danneggiati che presentano, in corrispondenza di almeno un livello, lesioni passanti nei maschi murari di ampiezza superiore a 30 mm, unitamente a lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 10 mm che, nel loro complesso, interessano almeno il trenta per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;

d) cinque per cento per interventi di efficientamento energetico che consentono a ciascuna unità immobiliare di conseguire una classe energetica globale superiore rispetto a quella antecedente l'intervento e comunque non inferiore alla classe energetica D. Al fine del riconoscimento della maggiorazione dovranno essere prodotti gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo l'intervento di efficientamento, predisposti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

12. Le maggiorazioni di cui al comma 11, lettere a) e b), non sono cumulabili tra loro.

13. A favore dei proprietari ovvero dei soggetti titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari, su unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo aggiuntivo non superiore a 25.000 euro, dato dalla minore somma tra il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando per 0,2 il contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10 e 11.

14. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

15. I contributi sono destinati per almeno il settanta per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.

16. I contributi di cui al presente articolo sono determinati al netto dell'I.V.A., qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.

Art. 5

(Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b))

1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono finanziati con le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 20 luglio 2010, n. 164 (Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853/2010).

Art. 6

(Programma integrato di recupero di Spina)

1. Il programma integrato di recupero con piano attuativo del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, di cui all'articolo 1, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 e alla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 25 ottobre 2011, n. 248 (Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61I10000210001, C.I.G. n. 2828017972)), è adottato dal comune di Marsciano secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) e successive modificazioni e integrazioni, previa conferenza partecipativa alla quale sono invitati a partecipare gli enti pubblici interessati e i proprietari coinvolti che ne facciano richiesta.

2. Il programma integrato di recupero con piano attuativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale unitamente al verbale della conferenza partecipativa di cui al medesimo comma 1.

3. La Giunta regionale verifica la conformità degli elaborati del programma e del relativo piano attuativo alle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 248/2011 e provvede all'approvazione del programma ai fini dell'ammissibilità a finanziamento degli interventi ivi previsti.

4. La quantificazione del contributo spettante per gli interventi previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 è determinata per gli immobili di proprietà privata in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 e per le opere pubbliche sulla base dei criteri definiti, con proprio atto, dalla Giunta regionale.

5. Per la realizzazione degli interventi unitari previsti nel programma integrato di recupero di cui al comma 1 i proprietari delle unità immobiliari comprese nell'ambito della medesima unità minima di intervento si costituiscono in consorzio obbligatorio secondo le modalità di cui alla normativa statale. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo e disciplina con proprio atto il funzionamento dei consorzi.

Art. 7

(Presentazione delle domande e finanziamento degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, presentano ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, che hanno presentato istanza di contributo per eventi sismici avvenuti prima del 15 dicembre 2009 e che non sono titolari di concessioni contributive per gli stessi eventi sismici, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa rinuncia alla precedente istanza di contributo. Tale rinuncia deve essere dichiarata nella domanda di cui al comma 1.

3. Sulla base delle priorità di cui all'articolo 2, comma 2 e tenendo conto dei criteri specificati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, i comuni predispongono gli elenchi dei soggetti in possesso dei requisiti per accedere al contributo.

4. Gli elenchi di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale che, sulla base delle risorse disponibili, autorizza il finanziamento degli interventi ed assegna ai comuni le risorse per il rilascio dei relativi atti di concessione contributiva.

5. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 3, non ammessi a finanziamento, possono essere autorizzati dal comune competente per territorio ad eseguire i lavori in anticipazione in assenza di concessione contributiva. I medesimi soggetti possono accedere ai contributi di cui alla presente legge subordinatamente alle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

6. I soggetti di cui al comma 1 devono integrare o completare la documentazione presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), entro 60 giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, a pena di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 3 e di decadenza dal contributo.

7. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, ulteriori criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8

(Convenzione con istituti bancari)

1. Al fine di accelerare le procedure di pagamento delle anticipazioni e degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti in attuazione della presente legge e allo scopo di facilitare l'accesso al credito, la Giunta regionale promuove la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per l'apertura di conti correnti dedicati alla ricostruzione di cui alla presente legge.

Art. 9

(Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario e dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 10

(Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva)

1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o

superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>) e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8), nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 4, comma 2 del r.r. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1 della legge regionale 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 8, comma 3 dello stesso regolamento regionale.

Art. 11

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi da pubbliche amministrazioni per le stesse opere, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 164/2010.

2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento è coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 4 e 5.

Art. 12

(Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma)

1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, nel rispetto della normativa statale possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:

- a) edificio costruito, ristrutturato o modificato dopo l'anno 1959 e comunque privo di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;
- b) edificio strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;
- c) conformità dell'intervento di demolizione e di ricostruzione alla normativa urbanistica vigente.

2. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 il contributo spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 4 e 5 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A..

Art. 13

(Interventi sulle opere pubbliche)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dei limiti fissati dal Piano di riparto, definisce modalità e procedure per il finanziamento di interventi finalizzati alla riparazione di opere pubbliche danneggiate dal sisma del 15 dicembre 2009, assegnando priorità ai lavori necessari a garantire l'attuazione del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6.

Art. 14

(Contributo per l'autonoma sistemazione)

1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è concesso, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti massimi fissati con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 15

(Contributo ai comuni)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è concesso ai comuni un contributo a fondo perduto nella misura massima del due per cento dell'importo delle concessioni contributive rilasciate ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 16
(Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente legge, il comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.

2. La struttura regionale competente provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico-amministrativo sulle concessioni contributive rilasciate dai comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 4. Tali attività di controllo sono effettuate su un campione non inferiore al dieci per cento delle concessioni contributive.

3. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri provvedimenti relativi alle concessioni contributive di cui alla presente legge agli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto modalità e termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2.

Art. 17
(Controllo d'attuazione)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della legge al fine di monitorare gli interventi realizzati per la ricostruzione e il ripristino degli immobili privati e delle opere pubbliche danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento a:

a) l'ammontare delle risorse stanziati con il Piano di riparto, secondo le priorità indicate dal comma 2, dell'articolo 2;

b) il numero delle domande per il finanziamento degli interventi presentate ai comuni ed il numero di quelle ammesse a contributo, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;

c) l'ammontare dei contributi stanziati, per comune di riferimento e tipologia degli interventi;

d) gli esiti dell'attività di controllo effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 16;

e) gli interventi programmati e realizzati dal piano attuativo del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano;

f) la ripartizione per comune dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 15.

Art. 18
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse previste dall'articolo 67 sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché con le disponibilità di cui alla legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali). Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale appositamente istituita.

Art. 19
(Norma finale)

1. Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge, secondo le procedure e i criteri di cui all'articolo 7 anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora:

a) i lavori sono stati eseguiti per le finalità e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 e nel possesso degli atti autorizzativi prescritti dalla normativa vigente in materia;

b) risultano documentati lo stato di danno, la vulnerabilità e le carenze strutturali dell'edificio al momento dell'evento sismico, nonché i lavori eseguiti oltre alle spese sostenute per la loro esecuzione.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce ulteriori criteri e modalità per l'applicazione del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 8 febbraio 2013

MARINI

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DI EDIFICIO

Si intende per edificio l'**Unità Strutturale (U.S.)** caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi, quali ad esempio:

- fabbricati costruiti in epoche diverse;
- fabbricati costruiti con materiali diversi;
- fabbricati con solai posti a quota diversa;
- fabbricati aderenti solo in minima parte.

ALLEGATO 2

SOGLIE DI DANNO – VULNERABILITA' E CARENZE STRUTTURALI GRAVI

1. EDIFICI IN MURATURA

1.1. Soglie di danno

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

- a) Pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore a 5 centimetri sull'altezza di un piano, o comunque che riguardano un'altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- b) crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;
- c) lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;
- d) lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;
- e) cedimenti delle fondazioni e fenomeni di dissesto idrogeologico segnalati in cartografia o di nuova individuazione.

1.2. Soglia di vulnerabilità

La soglia di vulnerabilità si intende superata se:

- a) la *resistenza convenzionale* alle azioni orizzontali delle murature, valutata al piano terra dell'U.S. ed espressa attraverso il parametro C_{CONV} , pari al rapporto fra forze orizzontali e il peso dell'U.S., calcolato secondo le indicazioni riportate al punto 4. delle presenti direttive, è inferiore al valore limite:

$$C_{RIF} = a_{SLU(RIF)}/g = 0.09$$

- b) la *resistenza convenzionale* ai piani superiori è inferiore a valori di C_{CONV} ottenuti moltiplicando il valore di cui al comma a) per i coefficienti di maggiorazione definiti nella tabella 3 del punto 4..

1.3. Soglia di carenze strutturali gravi

Si definiscono **carenze strutturali gravi**, che possono essere causa di notevole vulnerabilità e richiedere interventi pesanti, quelle consistenti in almeno una delle condizioni di seguito definite:

1. carenza di resistenza della muratura dovuta:

- alla presenza di murature a sacco con assenza di collegamento tra i paramenti;
- oppure:

- alla presenza di murature portanti in forati, con percentuale di vuoti > 70 % ed estesa per oltre il 30 % delle superfici resistenti ad uno stesso livello;
2. murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale superiore al 10% del totale anche ad un solo livello;
 3. coperture realizzate con orditura principale e secondaria prive di collegamenti mutui, quali solette o tavolati.

La presenza di una delle condizioni descritte ai punti 1, 2 e 3 comporta il superamento della soglia di carenze strutturali.

2. EDIFICI IN CEMENTO ARMATO E IN ACCIAIO

La soglia di danno si intende superata se è presente una delle seguenti condizioni:

- a) danni alla struttura portante;
- b) cedimenti delle fondazioni.

3. EDIFICI IN STRUTTURA MISTA (MURATURA E CEMENTO ARMATO OPPURE MURATURA E ACCIAIO)

Per gli edifici in struttura mista valgono le soglie di danno di cui al punto 1.1. per la parte in muratura e al punto 2. per la parte in cemento armato o in acciaio.

Ove il sistema costruttivo, al quale è affidato prevalentemente il compito di resistere alle forze orizzontali, sia in muratura, fermo quanto previsto al punto 1.3. riguardo le carenze strutturali:

- la soglia di vulnerabilità dovrà essere valutata come specificato al comma a) del punto 1.2.;
- la soglia di carenze strutturali gravi dovrà essere valutata come specificato al punto 1.3..

4. VALUTAZIONE SEMPLIFICATA DELLA RESISTENZA CONVENZIONALE ALLE FORZE SISMICHE ORIZZONTALI

La valutazione è effettuata con riferimento alla resistenza a taglio dei maschi murari.

La resistenza tangenziale di riferimento da utilizzare è riportata nella tabella seguente in funzione della tipologia della muratura.

Tab. 1 - Tensione tangenziale di riferimento per il calcolo della resistenza dei maschi murari ad azioni nel piano medio della parete.

Descrizione tipologia muraria	Resistenza tangenziale di calcolo τ_d (t/m ²) ⁽¹⁾
Muratura a sacco in pietrame	1.48
Muratura in pietrame non squadrato o sbizzato	2.59
Muratura in pietrame squadrato e ben organizzato o in blocchi di tufo	4.15
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta bastarda	5.56
Mattoni, blocchi di argilla espansa, blocchi di calcestruzzo, blocchi di laterizio, purché pieni o semipieni ($\phi < 45\%$), con malta cementizia	13.33

La resistenza viene valutata al piano terra, inteso come quota di spiccato campagna, o, in caso di Unità Strutturale (U.S) in pendio, come quota del piano a monte. Il calcolo si effettua determinando inizialmente le grandezze riportate in tabella 2.

Tab. 2 - Parametri per il calcolo della resistenza convenzionale C_{CONV} dell'Unità Strutturale (U.S.) alle forze orizzontali.

Numero dei piani al di sopra della quota di verifica	N
Area totale coperta	A_t
Area totale elementi resistenti in direzione x	A_x
Area totale elementi resistenti in direzione y	A_y
Area minima fra A_x e A_y	A
Area massima fra A_x e A_y	B
Rapporto fra area minima delle murature ed area coperta A/A_t	a_o
Rapporto fra area massima e minima delle murature B/A	γ
Resistenza tangenziale di calcolo	τ_d
Peso specifico delle murature	ρ_m
Carico permanente per metro quadrato di solaio	p_s
Altezza media di interpiano	h

¹ La resistenza tangenziale di calcolo (τ_d) è data da τ_{min}/FC per un livello di confidenza LC1, fattore di confidenza FC = 1.35, fattore di sicurezza sui materiali $\gamma_M = 1$ (analisi non lineare).

Nel caso in cui l'U.S. oggetto di verifica sia adiacente ad altre e ne condivida le murature la valutazione dell'area coperta dovrà comprendere non meno del 50% delle aree degli edifici adiacenti comprese fra le murature condivise e il primo elemento strutturale parallelo.

Nel caso in cui i parametri detti siano ragionevolmente uniformi sull'altezza dell'U.S. si determina il peso medio per unità di area coperta di un livello dell' U.S.:

$$q = \frac{(A_x + A_y) \cdot h \cdot p_m}{A_t} + p_s \quad (1)$$

La resistenza convenzionale C_{CONV} ($= a_{SLU}/g$) assume l'espressione:

$$C_{CONV} = \frac{a_{SLU}}{g} = \frac{q_s}{F_0} \frac{a_0 \tau_d}{q \cdot N} \sqrt{1 + \frac{qN}{1.5 \tau_d a_0 (1 + \gamma)}} \quad (2)$$

dove:

fattore di struttura $q_s = 2.25$ (edifici irregolari in elevazione);

coefficiente spettrale $F_0 = 2,4$ (media valori territorio di Spina);

N = numero di piani sovrastanti quello di riferimento.

Nel caso in cui ci siano forti variazioni in elevato, occorrerà calcolare q per ogni livello, adottare un valore medio da inserire nella formula (1) ed effettuare la determinazione di C_{CONV} nella formula (2) con valori di a_0 e γ propri del livello di verifica.

Ai piani superiori la verifica della resistenza convenzionale verrà effettuata con riferimento al numero di piani N sovrastanti quello di verifica e ad un valore di C_{CONV} incrementato secondo la tabella seguente, ottenuta nell'ipotesi di coefficienti di distribuzione delle forze sismiche di piano lineari sull'altezza.

Tab. 3 - Calcolo del coefficiente di maggiorazione della resistenza convenzionale C_{CONV} ai piani superiori a quello di riferimento.

Piano di verifica	Numero totale di piani dell'Unità Strutturale				
	1	2	3	4	5
1	--	1	1	1	1
2	--	1,33	1,25	1,20	1,17
3	--	--	1,50	1,40	1,33
4	--	--	--	1,60	1,50
5	--	--	--	--	1,67

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Marini, deliberazione 8 gennaio 2013, n. 1, atto consiliare n. 1127 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari", il 14 gennaio 2013;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 25 gennaio 2013, con parere e relazione illustrate oralmente dal consigliere Chiacchieroni (Atto n. 1127/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 30 gennaio 2013, deliberazione n. 212.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), in collaborazione con la Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria (Servizio Ricostruzione edifici privati, programmi integrati di recupero e risorse finanziarie), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4 ter della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 17 marzo 1992, n. 64), come aggiunto dal decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (in G.U. 16 maggio 2012, n. 113), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 12 luglio 2012, n. 100 (in G.U. 13 luglio 2012, n. 162):

«Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza.

Omissis.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Omissis.».

- L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, recante "Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009", è pubblicata nella G.U. 12 marzo 2010, n. 59.

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

- L'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 13 ottobre 2011, n. 216, recante "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 9 novembre 2011, n. 49.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", è pubblicato nella G.U. 8 giugno 1989, n. 132.

Note all'art. 3, commi 3 e 5:

- Si riporta il testo dei punti 8.4.2 e 8.4.3 delle norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (pubblicato nella G.U. 4 febbraio 2008, n. 29):

«NORME TECNICHE

8. COSTRUZIONI ESISTENTI

Omissis.

8.4.2 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.

È possibile eseguire interventi di miglioramento nei casi in cui non ricorrano le condizioni specificate al paragrafo 8.4.1.

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

Omissis.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.

Si riporta il testo dell'art. 13:

«Art. 13

Dichiarazione dell'interesse culturale.

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.»

— La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011, recante “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008”, è pubblicata nel S.O. n. 54 alla G.U. 26 febbraio 2011, n. 47.

Note all'art. 4, commi 2, 11, lett. a), b) e d):

— Il testo dell'articolo 10, comma 2 del regolamento regionale 9 febbraio 2005, n. 2, recante “Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica” (pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. 2 marzo 2005, n. 9), è il seguente:

«Art. 10

Determinazione della superficie complessiva.

Omissis.

2. Per gli interventi di recupero primario e manutenzione straordinaria la superficie complessiva - Sc è costituita dalla somma delle superfici utili abitabili, delle superfici nette non residenziali e delle superfici per parcheggi coperti - $Sc = Su + Snr$ totale + Sp.

Omissis.

— Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'articolo 3, commi 3 e 5.

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 3, commi 3 e 5.

— Il decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, è pubblicato nella G.U. 16 aprile 1968, n. 97.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 settembre 2005, n. 222), è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 26 dicembre 2006, n. 311 (in S.O. alla G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147) e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71).

— Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009, recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, è pubblicato nella G.U. 10 luglio 2009, n. 158.

Nota all'art. 5:

— L'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164, recante “Contributo per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009. Art. 4, comma 2, della O.P.C.M. n. 3853/2010”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 luglio 2010, n. 34.

Il testo dell'art. 8 è il seguente:

«Art. 8

Determinazione del contributo concedibile.

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 spettante agli aventi diritto è pari alla minore somma tra:

— il costo ammissibile a contributo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

— l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 480,00 euro/mq per la superficie complessiva dell'unità immobiliare in metri quadrati. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria dall'art. 10, comma 2, del Reg. reg. 9 febbraio 2005, n. 2. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non siano proprietari di altre unità immobiliari nello stesso edificio.

2. Al costo convenzionale sono applicati i coefficienti moltiplicatori di cui alla scheda 1c dell'allegato E alla presente ordinanza.

3. Il contributo non può eccedere la somma:

a) di euro sessantamila per le unità immobiliari adibite, al momento dell'evento sismico, ad abitazione, ufficio-studio professionale, negozio, ristorante, attività turistico ricettiva;

b) di euro trentaseimila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.

4. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui al comma 1 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.

5. Ai soli fini della determinazione del contributo concedibile, il costo ammissibile a contributo dell'intervento è definito, nell'ambito del computo metrico estimativo, applicando alle quantità proprie di ogni singola lavorazione il prezzo unitario, al netto della sicurezza, incrementato del corrispondente valore percentuale che indica, per ciascuna lavorazione, l'incidenza minima dei costi per la sicurezza.

6. Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente ordinanza gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, nonchè le opere di finitura strettamente connesse ai predetti interventi.

7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.

8. A favore dei proprietari aventi diritto di unità immobiliari aventi superficie superiore a 200 mq è concesso un contributo aggiuntivo che non può eccedere la somma:

a) di euro centocinquantomila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett. a;

b) di euro novantamila per le unità immobiliari di cui al comma 3, lett. b.

Tale contributo è calcolato con le modalità di cui al comma 1, sulla superficie eccedente il limite sopra stabilito.

9. A favore dei proprietari aventi diritto delle unità immobiliari destinate al momento dell'evento sismico ad abitazione principale è concesso un contributo aggiuntivo pari alla minore somma tra:

— il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni, così come risulta dal computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale vigente, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile;

e

— l'importo ottenuto moltiplicando il contributo, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, per 0,2.

10. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

11. I contributi sono destinati per almeno il 70 per cento alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e rafforzamento locale.

12. Le opere ammesse a finanziamento dovranno riguardare esclusivamente l'edificio interessato con l'esclusione dal computo degli elementi accessori esterni all'edificio anche se ad esso pertinenti quali cantine, autorimesse, etc.

13. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, fermo restando il limite del contributo concesso per ogni unità immobiliare.

14. Le varianti di cui al comma 13 devono risultare specificatamente nel consuntivo dei lavori, redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13, comma 2, lett. d).».

Note all'art. 6, commi 1 e 3:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853 (si vedano le note all'art. 1):

«Art. 1

Omissis.

3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione principale o all'esercizio di impresa o professione e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato di recupero. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modalità attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Omissis.».

— L'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 25 ottobre 2011, n. 248, recante "Affidamento servizio di ingegneria inerente alla redazione del P.I.R. di Spina (C.U.P. I61110000210001, C.I.G. n. 2828017972)", è pubblicata nel *B.U.R.* 9 novembre 2011, n. 49.

— Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al *B.U.R.* 9 marzo 2005, n. 11), come modificato dalla legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 24 febbraio 2010, n. 9), dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al *B.U.R.* 21 settembre 2011, n. 41) e dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al *B.U.R.* 5 aprile 2012, n. 15), è il seguente:

«Art. 24

Adozione e approvazione del piano attuativo.

1. Il proprietario o chi ha titolo a presentare l'istanza del piano attuativo, o il progettista incaricato, possono richiedere allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di effettuare una istruttoria preliminare sul progetto di piano per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi a contenuto generale e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima, nonché al fine dell'eventuale procedimento di VAS. La richiesta di istruttoria preliminare può riguardare anche la richiesta di convocazione di una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, tra le amministrazioni e gli uffici coinvolti nel procedimento edilizio.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato una dichiarazione attestante la compatibilità urbanistica, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5.

Nella deliberazione di adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004.

4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

8. I piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale sono adottati e approvati dalla Giunta comunale.

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.

11. Il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto definitivo delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'articolo 146, del D.Lgs. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'articolo 26, comma 7, fermo restando il parere di cui allo stesso articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla-osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nulla-osta una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi è obbligatoriamente convocata nel caso di piani attuativi che riguardano una superficie territoriale di intervento uguale o superiore a cinque ettari, nonché quando la convocazione è richiesta dall'interessato in sede di istanza del piano attuativo.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.»

Nota all'art. 7, comma 6:

— Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 3 febbraio 2010, n. 6), come modificato ed integrato dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41), è il seguente:

«Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica.

1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli 7 e 8 presenta la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001, allo Sportello unico per l'edilizia del comune competente per territorio. Alla richiesta di autorizzazione è allegata l'asseverazione di cui all'articolo 13, la ricevuta di versamento del rimborso forfetario di cui all'articolo 19 e il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto dal progettista abilitato in conformità alle disposizioni contenute all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. 380/2001 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni. Lo Sportello unico trasmette, entro cinque giorni dal ricevimento, la richiesta con l'allegata documentazione alla provincia competente per territorio.

2. Il soggetto interessato può presentare la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla provincia competente per territorio.

3. La provincia competente per territorio, a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata, trasmette il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente e al comune competente per territorio, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di chiarimenti e/o documenti che integrino o completino la

documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di cui al comma 3 continua a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti.

4-bis. In ogni caso il periodo di sospensione di cui al comma 4 non può essere superiore a trenta giorni.

5. Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica, la richiesta di autorizzazione con il contestuale deposito del progetto, dell'asseverazione e della ricevuta di versamento del rimborso forfettario, nei modi e nei termini prescritti dal presente articolo, è valida anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001.».

Note all'art. 10, commi 1 e 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), è stato modificato ed integrato dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33), dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. 8 maggio 2012, n. 106), dal decreto legge 6 giugno 2012, n. 73 (in G.U. 7 giugno 2012, n. 131) e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245).

— La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata dalla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), dalla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8 (in B.U.R. 28 maggio 2008, n. 25), dalla legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 (in G.U. 29 giugno 2009, n. 29, E.S.), dalla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (in G.U. 16 dicembre 2009, n. 56), dalla legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (in S.O. n. 2 alla G.U. 3 febbraio 2010, n. 6), dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 settembre 2011, n. 41) e dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15).

Il testo dell'art. 11, comma 1 è il seguente:

«Art. 11

Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese.

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2004, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), per i lavori privati il cui costo superi l'importo di euro cinquantamila, determinato a mezzo di computo metrico estimativo comprensivo di costi e oneri per la sicurezza, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d-bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

Omissis.».

— Il regolamento regionale 16 marzo 2009, n. 2, recante "Disciplina di attuazione degli articoli 11-bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8", è pubblicato nel B.U.R. 25 marzo 2009, n. 13.

Il testo degli artt. 4, comma 2 e 8, comma 3 è il seguente:

«Art. 4

Procedura per l'inserimento nell'Elenco.

Omissis.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 1, entro il termine di venti giorni, trasmette all'impresa, al direttore dei lavori, alla Direzione regionale del lavoro e al Servizio regionale competente per materia, con lettera raccomandata A.R., un rapporto informativo contenente i dati relativi al cantiere, ai lavori, all'impresa esecutrice e alle violazioni accertate e non sanate entro il termine assegnato. Il Servizio regionale competente per materia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione dello Sportello unico per l'edilizia inserisce l'impresa nell'Elenco e ne dà comunicazione all'impresa stessa con lettera raccomandata A.R.

Omissis.

Art. 8

Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Omissis.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio, qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nel termine di cui al comma 2, entro il termine di venti giorni, trasmette al Servizio regionale competente un rapporto informativo contenente la copia del documento unico di regolarità contributiva e i dati relativi all'impresa, al cantiere e all'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa e comunicato allo Sportello unico per l'edilizia dal direttore dei lavori in occasione della trasmissione della notifica preliminare. La trasmissione del rapporto informativo è effettuata unitamente alla trasmissione del rapporto informativo di cui all'art. 4, comma 2.

Omissis.».

Nota all'art. 11, comma 1:

— Per l'ordinanza del Commissario delegato per la protezione civile 20 luglio 2010, n. 164, si veda la nota all'art. 5.

Nota all'art. 14, comma 1:

— Per l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 18:

— Si riporta il testo dell'art. 67 sexies, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187):

«Art. 67-sexies.
Copertura finanziaria

Omissis.

3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota, per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria con le modalità previste dalla medesima disposizione, ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, già disposta con legge regionale della regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria è autorizzata a utilizzare il finanziamento assegnato, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni dei residenti e attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.

Omissis.».

— La legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17, recante "Misure urgenti in materia di tributi regionali", è pubblicata nel B.U.R. 14 dicembre 2011, n. 57.